

PROTOCOLLO D'INTESA
per la regolamentazione dell'accesso dell'utenza
ai servizi e alle cancellerie relativi alla richiesta e al rilascio delle formule esecutive e delle
copie autentiche

TRA

Tribunale di Sciacca rappresentato dal Presidente del Tribunale dott. Antonio Tricoli,

Il Dirigente amministrativo dott.ssa Rosanna Grisafi

l'Ufficio U.N.E.P. presso il Tribunale di Sciacca, in persona del Funzionario Unep Francesco Valenti

E

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati rappresentato dal Presidente avv. Giuseppe Livio,

- Richiamati gli atti emanati dal Governo, dal Dipartimento della Protezione Civile, dal Ministero della Salute, dal Presidente della Regione, nonché le disposizioni del Ministero della Giustizia e le linee guida INAIL, pubblicate nei relativi siti istituzionali;
- vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili sino al 31 gennaio 2021;
- visto il del D.P.C.M. del 3 novembre 2020;
- tenuto conto delle misure di prevenzione emanate dal Governo, in particolare: il distanziamento sociale, la prevenzione dell'affollamento e dell'assembramento, nonché l'assicurazione della corretta distanza interpersonale;
- rilevata la necessità, in attuazione di tutti i provvedimenti sopra richiamati, di concordare modalità di funzionamento degli Uffici Giudiziari e di accesso ai medesimi da parte dell'utenza che consentano, nel rispetto primario della salute di tutti gli operatori del settore "Giustizia", di accedere, personalmente o per via telematica, alle cancellerie ed agli uffici;
- analizzata la mappatura del processo di richiesta e rilascio delle copie di provvedimenti muniti di formula esecutiva, e verificato come sia possibile, ed auspicabile, regolamentare un diverso ed innovativo sistema che sfrutti, nel rispetto delle norme, gli indubbi vantaggi connessi al processo civile telematico (deposito in modalità telematica, pagamento del CU, dell'anticipazione forfettaria e dei diritti di cancelleria in modalità telematica);
- considerato l'art. 268 del DPR 115-2002 – "Diritto di copia autentica" – che al comma 1 *bis* prevede che "Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'articolo 16 *bis*, comma 9 *bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221".

Tutto ciò premesso

si stabilisce quanto segue:

1. gli Avvocati, che intendano richiedere la concessione della formula esecutiva su ogni atto giudiziario o stragiudiziale – per il quale sia comunque costituito o da costituire un fascicolo telematico presso il Tribunale di Sciacca – (ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

sentenze, decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi, ordinanze ex artt. 186 bis, 423 e 648 c.p.c., verbali di conciliazione, verbali di conciliazione di formazione sindacale e/o di Ispettorati Territoriali del Lavoro o Enti equivalenti, ordinanze di assegnazione somme nelle esecuzioni mobiliari, presso terzi e immobiliari, convalide di sfratto, etc.) dovranno inserire la relativa istanza nel corrispondente fascicolo telematico di PCT;

2. nel caso di richiesta di esecutività di decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo l'Avvocato allegnerà altresì la scansione del ricorso, della procura alle liti, del decreto ingiuntivo, della relata di notifica con prova del perfezionamento della stessa;
3. qualora non originariamente delegato o nominato (in caso di subentro), l'Avvocato al momento della suddetta richiesta dovrà allegare in PCT la procura alle liti;
4. il personale di cancelleria designato, verificata la regolarità dell'istanza e la completezza della documentazione a corredo, provvederà a depositare nel fascicolo telematico la formula esecutiva redatta su modello unico per tutti i settori civili – da approntare da parte della Dirigenza del Tribunale/Cancelleria civile – in formato file PDF nativo apponendovi la propria firma digitale (di cui alla CMG), nonché ad annotare nello stesso PCT l'avvenuta spedizione in forma esecutiva;
5. l'Avvocato potrà estrarre le copie con formula esecutiva, che provvederà ad autenticare ai sensi dell'articolo 16 bis, comma 9 del D.L. 179/2012 come modificato dal D.L. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014, utilizzando esclusivamente la seguente formula:

a) sull'esemplare che costituirà titolo ex art. 476 cpc:

“ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ”

Il Sottoscritto Avv....., nella sua qualità di difensore di (PI/CF) con sede /residente in ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 bis, comma 9 del DL 179/2012 come modificato dal DL 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014, attesta che la presente copia del provvedimento del Giudice, Dott., emesso in data e spedito in forma esecutiva in data nel procedimento RG n° è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto.

Dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che la presente è la sola copia spedita in forma esecutiva che intendo azionare, ex art. 476, comma 1 cpc. Sciacca, li Avv.....”;

b) sulle ulteriori copie

“ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ”

Il sottoscritto Avv....., nella sua qualità di difensore di (PI/CF) con sede /residente in ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 bis, comma 9 del DL 179/2012 come modificato dal DL 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014, attesta che la presente copia del provvedimento del Giudice, Dott., emesso in data e spedito in forma esecutiva in data nel procedimento RG n° è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto.

Sciacca, li Avv.....”;

6. l'Avvocato, al momento dell'estrazione della copia di cui al superiore punto a), darà immediata comunicazione alla Cancelleria mediante deposito nel PCT di apposita nota, che dovrà avere la seguente intestazione: “estrazione di copia ex art. 476 c.p.c.”;

7. trattandosi di copie estratte direttamente dall'Avvocato ai sensi dell'articolo 16 *bis*, comma 9 *bis*, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non è dovuto il relativo diritto così come previsto dall'art. 268 comma 1 *bis* del DPR 115-2002;
8. l'Avvocato, munito del titolo esecutivo e delle copie come sopra formate, potrà recarsi direttamente presso l'UNEP – senza alcun passaggio in Cancelleria/Front Office – per richiedere l'esecuzione del provvedimento;
9. l'Ufficio U.N.E.P., constatata la regolarità del titolo esecutivo e la conformità delle copie attestata dall'Avvocato nelle forme sopra descritte, procederà alle attività di propria competenza;
10. le cancellerie continueranno ad accettare anche modalità di richiesta di atti da munirsi di formula esecutiva diversa da quella telematica in PCT sopra indicata;
11. ai sensi dell'art. 476 c.p.c. permane in ogni caso il divieto di spedire alla stessa parte altra copia in forma esecutiva e il conseguente obbligo di chiedere, ove necessario, autorizzazione alla seconda edizione alla A.G. competente;
12. qualora l'Avvocato abbia in precedenza estratto in proprio la copia con formula esecutiva, nelle modalità e forme di cui alla lett. a) del superiore punto 5, e si trovi nella necessità (per smarrimento del titolo) di doverne ottenere altra/e, dovrà procedere alla richiesta di rilascio della **seconda copia in forma esecutiva nei modi e nelle forme di cui all'art. 476 c.p.c.**, in tale ipotesi l'Avvocato potrà poi richiedere il rilascio di tale seconda copia (o ulteriore), sulla quale il Cancelliere oltre alla firma digitale avrà cura di indicare, con dicitura apposta in altro a destra, "seconda copia esecutiva del titolo giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale" (o ulteriore); varrà anche in questo caso quanto previsto al superiore punto 6), con nota avente la seguente intestazione: "estrazione di seconda copia *ex* art. 476 c.p.c.";
13. il titolo esecutivo è dunque rilasciato in unico originale: l'utilizzo non conforme a quanto stabilito in materia, secondo le specifiche disposizioni di legge, determinerà responsabilità civile e penale.
14. Il presente Protocollo è immediatamente esecutivo, salva nuova e diversa valutazione e/o modifica, anche in considerazione di eventuale sopravvenienza di fatti e normative tali da incidere significativamente sul contenuto.

Il presente Protocollo viene comunicato al Ministero della Giustizia, al personale Amministrativo, ai Magistrati togati e onorari, all'UNEP, al Presidente della Corte d'Appello di Palermo, al Procuratore Generale, al Presidente del COA e pubblicato su sito internet.

Sciacca, 16/12/2020

Il Presidente del Tribunale

Antonio Nicolini

Il Presidente Ordine Avvocati

Francesco Valentini

Il Dirigente amministrativo

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Rosanna GRISARI

Il Funzionario Unep

TRIBUNALE DI SCIACCA
FUNZIONARIO UNEP D.F.
Valenti Francesco